

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti e alle stime fornite alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per la campagna di raccolta 2023, una riduzione del flusso idrico degli affluenti nella zona di produzione della DOP, con i suoi effetti sul ciclo biologico della «Cozza di Scardovari», con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della situazione, per effetto dell'andamento del deficit idrico e dell'innalzamento delle temperature delle acque;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente alla riduzione dell'indice di condizione dal 25% al 20%;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Veneto, acquisita al protocollo n. 0250141 del 15 maggio 2023, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela, fornendo dati relativi all'andamento del flusso degli affluenti nella Sacca di Scardovari, zona di produzione della DOP «Cozza di Scardovari»;

Considerato che, con la stessa comunicazione sopra citata la Regione Veneto ha espresso, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Cozza di Scardovari», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Cozza di Scardovari» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Cozza di Scardovari» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 315 del 26 novembre 2013.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Cozza di Scardovari» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle

foreste, per la campagna di raccolta 2023, fino al 30 settembre 2023.

Roma, 18 maggio 2023

*Il dirigente:* CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «COZZA DI SCARDOVARI» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Cozza di Scardovari» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013,

è così modificato:

Articolo 2 del disciplinare di produzione, caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche,

La «Cozza di Scardovari» presenta le seguenti peculiarità derivanti dall'ambiente di produzione quali:

indice di condizione, che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all'intero organismo, maggiore di 25%;

è sostituita dalla frase seguente:

indice di condizione, che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all'intero organismo, maggiore di 20%;

La presente modifica sarà in vigore per la campagna di raccolta 2023 fino al 30 settembre 2023, dalla data di pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

23A03087

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2023.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997.**


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie



obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee Serie L 156 del 13 giugno 1997, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) n. 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;


Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) n. 2020/687, in caso di conferma di peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Considerato che la peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali e detenuta di suini interessata e



sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia», con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela del Prosciutto di Norcia IGP, iscritti al sistema di controllo, acquisita con protocollo n. 0203892 del 14 aprile 2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 3 (materie prime) del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge la filiera suinicola del «Prosciutto di Norcia» IGP;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia», connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di «Prosciutto di Norcia» IGP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della IGP;

Vista la dichiarazione, resa in data 4 maggio 2023 da 3A-Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, organismo di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia», attestante che, il peso medio vivo di tutte le partite di suini macellati dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 è stato pari a 171,71 kg., mentre, dal 1° dicembre 2022 al 24 marzo 2023, è stato pari a 172,49 kg.; dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, le partite di suini di peso medio, comprese tra 176,01 kg. e 184,00 kg., sono state 14.085, mentre dal 1° dicembre 2022 al 24 marzo 2023, le partite di suini di peso medio, comprese tra 176,01 kg. e 184,00 kg., sono state 5.125;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per almeno dodici mesi, un incremento rilevante dei suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti iscritti.

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia», e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;


Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della singola partita (peso vivo) destinata alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di peste suina africana;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria, acquisita al protocollo n. 0207698 del 17 aprile 2023, che conferma quanto comunicato dal Consorzio proponente la modifica e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica



temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie L 156 del 13 giugno 1997, della pubblicazione della domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 153 - del 29 aprile 2016 e della pubblicazione del decreto 3 maggio 2016 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici.

Roma, 18 maggio 2023

*Il dirigente:* CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PROSCIUTTO DI NORCIA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016,

è così modificato:

Articolo 3 - (materie prime)

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a kg. 160, più o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra kg. 144 e kg. 176.

è sostituita dalla frase seguente:

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a kg. 160, più il 15% o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra kg. 144 e kg. 184.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

23A03088

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2023.

**Modalità attuative dell'articolo 23, comma 12, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.**

### IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e in particolare:

l'art. 19-*bis*, che individua le modalità per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi del medesimo Testo unico, stabilendo che l'invio mediante la posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ha valore di notificazione;

l'art. 23, comma 4, che stabilisce le condizioni per autorizzare la gestione in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti, di capacità inferiore a 400 metri cubi, e dei depositi commerciali di altri prodotti energetici, di capacità inferiore a 10.000 metri cubi, prevedendo, in particolare, alla lettera a), che il deposito debba effettuare forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

l'art. 23, comma 12, come modificato dall'art. 5-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

verifica la permanenza delle condizioni di cui al predetto comma 4 dell'art. 23 e, nel caso le stesse non possano ritenersi sussistenti, sospende l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, disponendo, in mancanza, la revoca dell'autorizzazione;

su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto, subordinatamente alla prestazione di un'apposita garanzia, di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorsi i quali, senza che risultino ripristinate le condizioni di cui al medesimo articolo 23, comma 4, l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale è revocata;

Visto l'art. 23, comma 12, sesto periodo, del predetto Testo unico delle accise, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al medesimo comma 12, incluse quelle relative alla prestazione della

